



Bruxelles, 1.2.2019
COM(2019) 34 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
sull'equipaggiamento marittimo**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo

1. CONTESTO

L'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo¹ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite in tale articolo. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 settembre 2014. Tale periodo scade il 17 settembre 2019. La Commissione è autorizzata, conformemente all'articolo 37, ad adottare atti delegati di cui agli articoli 8, 11, 27 e 36 della direttiva.

Tali atti delegati possono riguardare:

- articolo 8: l'adozione di specifiche tecniche e norme di prova armonizzate
 - in assenza di una norma internazionale e
 - nel caso di una carenza o un'anomalia grave nella norma esistente per uno specifico elemento di equipaggiamento marittimo, in casi eccezionali ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e allo scopo di rimuovere una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute o all'ambiente, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO;
- articolo 11: l'identificazione degli elementi specifici di equipaggiamento marittimo sui quali può essere apposta l'etichetta elettronica;
- articolo 27: requisiti e norme di prova armonizzati provvisori per elementi specifici di equipaggiamento marittimo soggetti a una procedura UE di salvaguardia se la non conformità dell'equipaggiamento marittimo è attribuita a lacune nelle norme di prova;
- articolo 36: l'aggiornamento dei riferimenti alle norme di cui all'allegato III, riguardante i requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità per diventare organismi notificati (attualmente EN ISO/IEC 17065:2012 e EN ISO/IEC 17025/2005).

In conformità all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE, la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

¹ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 168.

2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 2014/90/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 LUGLIO 2014, SULL'EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO

Nel periodo di riferimento la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dalla direttiva 2014/90/UE una volta.

L'atto adottato è il regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che integra la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica.

Tale atto è stato adottato in conformità all'articolo 11 della direttiva sull'equipaggiamento marittimo. L'identificazione dell'equipaggiamento marittimo al quale può essere applicata l'etichetta elettronica è stata necessaria per consentire l'uso volontario dell'etichetta elettronica da parte degli operatori economici, al fine di agevolare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo.

3. CONCLUSIONI

La Commissione ravvisa la necessità di prorogare la delega a causa dell'esigenza di integrare o modificare le pertinenti disposizioni della direttiva a fronte di una costante evoluzione dell'elenco degli elementi di equipaggiamento marittimo che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (articolo 11), di norme internazionali aggiornate in relazione ai requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità (articolo 36) e per rimuovere minacce gravi e inaccettabili alla sicurezza marittima, alla salute o all'ambiente entro un breve lasso di tempo se ciò dovesse rendersi necessario (articoli 8 e 27).